



to dei premi, quando, peraltro, il pagamento sia stato completato per almeno tre annuità di premio.

Ora, è da ritenersi che sarebbe assai vantaggioso per lo sviluppo della nostra produzione il concedere, peraltro in modo condizionato, la estensione dei benefici della rivalutazione alle polizze ridotte (o liberate) che furono invece in un primo tempo escluse da quegli stessi benefici, e ciò perché alla data di decorrenza del provvedimento (1° luglio 1956) non risultavano al corrente col pagamento dei premi di assicurazione.

Il capitale aggiuntivo di rivalutazione, da determinarsi in funzione dei premi pagati e dei coefficienti approvati con la delibera anzidetta, verrebbe precisamente riconosciuto solo per il caso in cui l'assicurato ripristinasse l'atto previdenziale, stipulando un nuovo contratto sul quale allora verrebbero riversate le attività di quello interrotto.

Il nuovo contratto, che si dovrebbe considerare come in ripresa della vecchia polizza, godrebbe peraltro dei benefici aggiuntivi subordinatamente alla circostanza del suo compimento per naturale scadenza o per eliminazione do-